

## Delibera Giunta Comunale n. 251 del 27 luglio 2005

**OGGETTO: Piano generale degli impianti Pubblicitari – Conferma della normativa modificata art. 12 comma XVIII delle N.T.A. - relativa ai veicoli pubblicitari**

### LA GIUNTA COMUNALE

Vista la propria deliberazione 4 Giugno 2004, n. 219, con la quale veniva modificato in via sperimentale per un anno l'art. 12 delle Norme Tecniche del piano degli Impianti pubblicitari già approvato con atto 470/2002, regolamentando diversamente il transito e la sosta dei camion pubblicitari, le cosiddette "vele";

Considerato che in relazione alla scadenza della sperimentazione suddetta si è reso necessario riesaminare la questione al fine di addivenire ad una soluzione normativa definitiva e che allo scopo si è tenuta in data 6 maggio 2005 una conferenza di servizi, con la partecipazione di un rappresentante del Comando di P.M. e con il Dirigente dell'Unità Organizzativa Avvocatura Civica, dalla quale è scaturita la proposta della conferma sostanziale ed in via definitiva, della normativa introdotta con deliberazione in data 4.6.2005 n. 219;

Ritenuto che tale nuova regolamentazione, non contrasti, anzi confermi l'impostazione complessiva ed il motivo informatore a fondamento del Piano degli impianti pubblicitari, nel senso di una distribuzione razionale dell'impiantistica pubblicitaria nel centro abitato con criteri e gradualità che salvaguardino gli aspetti della sicurezza stradale e dei beni paesaggistici ed architettonici, aprendosi di contempo ad una sperimentazione all'uso, seppur limitato, di forme moderne di pubblicità quali i veicoli pubblicitari oggetto della presente modifica;

Visto il rapporto propositivo dell'Unità Organizzativa Gestione Entrate – Ufficio Affissioni e Pubblicità, in data 31.5.2005 integrato con successivo rapporto in data 11.7.2005;

Visto l'articolo 52, comma 2, del Decreto Legislativo n° 446/1997;

Visto l'articolo 42, comma 2 lettera f, del D.Lgs. 267/2000;

Visti i pareri previsti dall'articolo 49 D.Lgs. 267/2000 allegati e facenti parte integrante del presente atto;

Viste le allegate tavole 01 – 11 parti integranti della presente Delibera;

con votazione palese ed unanime anche per quanto riguarda l'immediata esecuzione

## DELIBERA

- 1) di confermare sostanzialmente la modifica apportata con atto 219/2004 al comma XVIII dell'art. 12 delle N.T.A. del P.G.I. di cui alla delibera 470/2002, secondo la nuova formulazione con alcune precisazioni ad integrazione, approvando il seguente testo:
- a) L'uso di ogni mezzo veicolare dedicato alle esposizioni pubblicitarie, fra cui le cosiddette "vele", anche per pubblicità non effettuata per conto terzi, è vietato, sia per il transito che per la sosta, nelle zone di piano A e B, nonché nella zona C per la parte a ovest della vecchia Aurelia cittadina.
- b) Nelle zone D – E del PGI nonché nella zona C, ad est della stessa vecchia Aurelia, **interamente compresa**: Via del Litorale, Via Mondolfi, Via dell'Ardenza, Viale Boccaccio, Viale Petrarca, Viale Ippolito Nievo, Via Firenze, dette strade comprese, è consentito il transito di detti mezzi veicoli pubblicitari.
- c) Nelle zone e strade di cui al punto b) è consentita la sosta dei citati veicoli secondo le seguenti prescrizioni ed adempimenti:
- 1) rispetto delle norme del Codice della strada e del regolamento di attuazione dello stesso, con particolare riferimento alle distanze dalle inserzioni, semafori, rotatorie o comunque con attenzione rispetto alla potenziale distrazione in funzione della sicurezza stradale;
  - 2) Il rispetto di una distanza minima fra le stesse "vele" di mt. 200.
  - 3) **Il rispetto della delimitazione dei singoli spazi di sosta.**
  - 4) Il rispetto della visibilità degli impianti pubblicitari ed in particolare degli impianti e spazi predisposti per la pubblica affissione comunale.
  - 5) La preliminare comunicazione all'ufficio affissioni, dell'attivazione del messaggio pubblicitario su "vela" indicando:
    - I. il luogo di sosta – la cui permanenza non può superare il mese, con intervallo minimo di dieci giorni;
    - II. La dimensione delle esposizioni sulla "vela".
  - 6) Dovranno essere effettuati sia il pagamento dell'imposta di pubblicità temporanea per l'equivalente di un mese, che il pagamento, sempre per un mese del relativo canone patrimoniale per l'uso pubblicitario del suolo pubblico, se la sosta della "vela" avviene su suolo pubblico comunale.
- d) **In caso di convenzioni che concedano a terzi l'uso pubblicitario di aree comunali, i titolari delle "vele" dovranno rapportarsi direttamente al soggetto convenzionato, per gli adempimenti di cui al punto c5).**
- e) E' consentito comunque il transito, su tutto il territorio comunale, dei veicoli pubblicitari, a condizione che sia coperto il messaggio pubblicitario.
- f) **Per una maggiore incisività dei controlli si richiama l'attenzione sul cap. 16 del Regolamento comunale dell'Imposta di Pubblicità – C.C. 21/1998 – che, per la pubblicità abusiva, prevede varie sanzioni accessorie, fino alla copertura del messaggio pubblicitario, la rimozione ed il sequestro del "mezzo pubblicitario abusivo".**
- g) I maxi schermi posizionati su veicoli derogano dalle suddette limitazioni e sono regolamentati a parte in quanto equiparati agli impianti a "massaggio variabile".
- h) Di dare al presente provvedimento immediata esecuzione ai sensi dell'art. 134, IV co. del D.Lgs. 267/00.